

UNIONE BASSA EST PARMENSE

(provincia di Parma)

Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO DI SORBOLLO (LOTTO 1) E DI CASALE (LOTTO 2) DI PROPRIETÀ COMUNALE (art. 164 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Linee guida ANAC nr. 4; art. 13 L.R. 8/2017 e s.m.i.; art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 e s.m.i.)

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

Amministrazione Aggiudicatrice: **Comune di Sorbolo Mezzani**

Numero Gara: **9195241**

CIG Lotto 1 - campi da calcio di Sorbolo: **99338421C0**

CIG Lotto 2 - campi da calcio di Casale: **99338887B4**

DISCIPLINARE DI GARA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- Denominazione: Unione Bassa Est Parmense;
- Indirizzo postale: Via del Donatore, 2 - 43058 Sorbolo Mezzani (PR);
- Indirizzo Internet: <http://www.unione.bassaestparmense.pr.it>;
- Numero tel. Centralino: 0521 669611;
- Numero fax: 0521 669669;
- Indirizzo posta elettronica: info@unione.bassaestparmense.pr.it;
- Indirizzo posta elettronica certificata: unionebassaestparmense@legalmail.it;
- Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Boselli.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

- Denominazione: Comune di Sorbolo Mezzani;
- Indirizzo postale: Via del Donatore, 2 - 43058 Sorbolo Mezzani (PR);
- Indirizzo Internet: <http://www.comune.sorbolomezzani.pr.it/>;
- Numero tel. Centralino: 0521 669611;
- Numero fax: 0521 669669;
- Indirizzo posta elettronica: info@comune.sorbolomezzani.pr.it;
- Indirizzo posta elettronica certificata: protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it;
- Responsabile Unico del procedimento: Ing. Valter Bertozzi.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, per l'espletamento della presente gara, la Centrale Unica di Committenza si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

1.1 Piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alle prescrizioni fornite dal gestore della piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente sezione "Amministrazione Trasparente" dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La segnalazione di malfunzionamento con conseguente impossibilità di presentazione dell'offerta nei termini, deve essere presentata via PEC dall'operatore economico entro e non oltre le ore 8:00 del 20/07/2023. Eventuali segnalazioni successive a detto termine non saranno prese in considerazione. L'Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - a) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - b) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - c) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. OGGETTO DELLA GARA

2.1 Descrizione dei lavori

Il servizio di cui trattasi prevede la gestione dei [campi da calcio e relative pertinenze di proprietà del Comune di Sorbolo Mezzani](#), suddiviso in due lotti come di seguito specificato nel dettaglio.

CPV: 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi

Lotto 1 – Campi da calcio di Sorbolo

Il servizio oggetto del presente lotto dovrà essere eseguito presso gli impianti sportivi, ubicati in Loc. Sorbolo, come da planimetria allegata e così dettagliatamente descritto:

- 1) Centro sportivo sito in Via IV Novembre, costituita dai seguenti impianti sportivi e accessori:
 - a) n. 4 campi da calcio, di cui n. 1 in erba naturale per calcio a 11 e n. 3 in manto sintetico, di cui n. 1 per calcio a 11, n. 1 per calcio a 8 (in fase di completamento) e n. 1 per calcio a 5, ivi inclusi impianti di illuminazione, n. 2 corpi spogliatoio, magazzini, servizi igienici, tribuna spettatori, bar, ufficio, biglietteria;
 - b) sala polivalente posta all'interno della struttura del primo corpo spogliatoi, destinata ad ospitare le riunioni delle associazioni o dei gruppi sportivi ai fini dell'organizzazione e della programmazione della propria attività, ed anche ad attività di promozione sportiva come corsi di avviamento alle discipline classiche, danza, ballo e altro.
 - c) parcheggi, viabilità interna, percorsi pedonali, aree verdi e qualsiasi altro impianto od attrezzatura compresi nel perimetro della recinzione;
- 2) Centro sportivo sito in Via Venezia (in parte), costituito dai seguenti impianti sportivi:
 - a) campo da calcio, ivi inclusi gli spogliatoi, la tribuna per gli spettatori, la biglietteria, i servizi igienici e le aree verdi comprese nel perimetro della recinzione;

Lotto 2 – Campo da calcio di Casale

Il servizio oggetto del presente lotto dovrà essere eseguito presso l'impianto sportivo, ubicato in Loc. Casale, come da planimetria allegata e così dettagliatamente descritto:

- 1) Centro sportivo di Casale, costituito dai seguenti impianti sportivi e annessi:
 - a) campo da calcio principale, ivi inclusi il campo da riscaldamento adiacente, i servizi igienici per il pubblico, le biglietterie, la tribuna per gli spettatori, i servizi igienici e gli spogliatoi, nonché l'impianto di illuminazione;
 - b) area polivalente, dotata di servizi igienici e spogliatoi (in comune con il campo da calcio), nonché di impianto di illuminazione;
 - c) parcheggi, viabilità interna, percorsi pedonali e verde ornamentale interni al complesso.

L'esatta consistenza degli impianti sportivi e le condizioni e modalità minime per la loro gestione sono previste dal relativo capitolato di servizio, dal disciplinare tecnico e prestazionale ad esso allegato, e da ogni altro atto e documento ivi richiamato.

2.2 Richiamo ai documenti di gara

L'esatta consistenza degli impianti sportivi e le condizioni e modalità minime per la loro gestione sono previste dal relativo capitolato di servizio, dal disciplinare tecnico e prestazionale ad esso allegato, e da ogni altro atto e documento ivi richiamato dei quali il concessionario deve prendere completa ed esatta conoscenza.

2.3 Divisione in lotti

[Lotto 1: Campi da calcio di Sorbolo](#) – [Lotto 2: Campi da calcio di Casale](#)

3. PREZZO E VALORE TOTALE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

Lotto 1 – Campi da calcio di Sorbolo

Il prezzo annuale presunto della concessione posto a base di gara ammonta ad euro **23.800,00**, netti dall'i.v.a., e complessivo per l'intera durata della concessione di euro **74.047,00** circa (che considera l'aggiornamento annuo del canone su base ISTAT, con tasso annuo d'inflazione ipotetico del 4% per il secondo anno e del 3% per il terzo), sempre netti dall'i.v.a., comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Il concessionario, oltre al prezzo, ritrarrà il corrispettivo della concessione dal diritto di sfruttamento economico del servizio. Il valore totale presunto della concessione, relativamente al lotto 1, per la sua intera durata è di euro **227.896,00** circa, salvo variazioni di entità contenuta per i motivi sopra esposti.

Lotto 2 – Campo da calcio di Casale

Il prezzo annuale presunto della concessione posto a base di gara ammonta ad euro **11.500,00**, netti dall'i.v.a., e complessivo per l'intera durata della concessione di euro **35.779,00** circa (che considera l'aggiornamento annuo del canone su base ISTAT, con tasso annuo d'inflazione ipotetico del 4% per il secondo anno e del 3% per il terzo), sempre netti dall'i.v.a., comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Il concessionario, oltre al prezzo, ritrarrà il corrispettivo della concessione dal diritto di sfruttamento economico del servizio. Il valore totale presunto della concessione, relativamente al lotto 2, per la sua intera durata è di euro **48.224,00** circa, salvo variazioni di entità contenuta per i motivi sopra esposti.

Il valore complessivo stimato della concessione ai fini dell'applicazione dell'art. 35, comma 4 del Codice, ascende ad euro **276.120,00**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, che considera tutte le entrate a favore del concessionario.

Il prezzo della concessione sarà pagato con risorse finanziarie proprie del Comune. Il pagamento del prezzo sarà effettuato con le modalità previste dal capitolato di servizio ed in conformità alle norme vigenti.

Non saranno accettate offerte in aumento rispetto al valore indicato.

Oltre al prezzo, spetteranno al concessionario del servizio i ricavi della gestione derivanti:

- a) dalle riscossioni delle tariffe praticate agli utenti degli impianti, deliberate dalla concedente, nelle entità stabilite anno per anno;
- b) dai proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione relativi a manifestazione ed iniziative svolte all'interno dei complessi sportivi oggetto della concessione.

- c) **limitatamente al lotto 1**, dagli incassi o dal corrispettivo afferenti la gestione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e della sala polivalente ubicati nel centro sportivo di Via IV Novembre in Sorbolo;

4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO - PROCEDURA DI GARA – TERMINE DI RICEZIONE – CHIARIMENTI – RISERVA

4.1. Normativa

I servizi in concessione seguono la disciplina del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), delle Linee Guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i., recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207), per quanto in vigore.

4.2. Procedura

Procedura negoziata, senza bando, di cui al combinato disposto degli artt. 164 e 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (quest'ultimo come sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 e s.m.i.) e delle vigenti Linee guida ANAC nr. 4, da aggiudicarsi con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del medesimo decreto, mediante piattaforma telematica SATER gestita da Intercenter-ER, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 40 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i..

La procedura è espletata assumendo a base di gara la lettera di invito, il presente disciplinare, nonché tutti i documenti di cui al successivo par. 8.

La procedura è finalizzata all'individuazione del soggetto presentatore della migliore offerta in gara.

4.3 Termine ultimo per la ricezione delle offerte

Ore **18:00** del giorno **19/07/2023**

4.4 Modalità di partecipazione

Mediante piattaforma telematica SATER

<https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/>

Guida d'uso:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

4.5 Data, ora e luogo della seduta pubblica telematica

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica SATER e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma stessa, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

La gara avrà inizio il giorno **20/07/2023** alle **ore 09:00** per la prima seduta pubblica virtuale.

Il giorno, l'ora delle eventuali ulteriori sedute di gara, qualora non venissero espletate di seguito, saranno comunicate ai concorrenti tramite piattaforma SATER.

4.6 Richieste di chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati esclusivamente mediante il SATER entro le ore **12:00** del giorno **12/07/2023**.

Non si darà riscontro a richieste pervenute in modalità diversa. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, co. 4, del Codice, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore **18:00** del giorno **14/07/2023** tramite SATER, con pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura.

La Stazione Appaltante non assicura la risposta ai chiarimenti che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4.7 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le Comunicazioni tra la CUC e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4.8 Eventuale revoca della procedura

Il Comune di Sorbolo Mezzani si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva se, nelle more dei termini della presente procedura, tutti riportati nel presente disciplinare, le condizioni economiche e finanziarie della Stazione Appaltante siano variate in modo da determinare modifiche sensibili alle condizioni che determinano la fattibilità economico – finanziaria della operazione per la Stazione Appaltante medesima.

5. IMPEGNI A CARICO DEI CONCORRENTI

5.1 Impegni da sottoscrivere per la partecipazione alla gara (vedi parte VI DGUE)

Per partecipare alla gara, gli operatori economici dovranno dichiarare:

- di avere esaminato i documenti inerenti la concessione allegati alla lettera di invito;
- di essersi recati sui luoghi di esecuzione del servizio;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio medesimo realizzabile, i documenti contrattuali adeguati ed il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta che sta per fare;
- di accettare la concessione alle condizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel capitolato di servizio, nel disciplinare tecnico e prestazionale ed in generale negli atti e nei documenti di gara ed in quelli disciplinanti la concessione stessa;
- di impegnarsi ad eseguire il servizio nell'entità e modalità (temporali ed operative) indicate nell'offerta tecnica, comprese le prestazioni in variante e/o complementari, qualora presenti;
- di accettare la consegna del servizio, in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto;
- di accettare senza condizioni o riserve le disposizioni inerenti le cause di esclusione previste da specifiche disposizioni normative, ulteriori rispetto al DGUE;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Sorbolo Mezzani e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

- di accettare/non accettare l'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. EU 2016/679.

6. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, fermo restando che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i..

7. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 3, dal **01/10/2023** al **30/09/2026**.

La sua decorrenza iniziale e finale saranno differite ove alla data prevista per il suo inizio non sia stata effettuata l'aggiudicazione definitiva, senza che la concessionaria possa trarne argomento per richiedere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.

Se richiesto dal Comune concedente, la concessionaria è tenuta ad intraprendere il servizio oggetto del presente contratto subito dopo l'aggiudicazione definitiva della concessione. In tal caso, la stipulazione del presente contratto è comunque subordinata al controllo circa il possesso, in capo all'aggiudicatario, dei prescritti requisiti.

Non è previsto il rinnovo del contratto.

In ogni caso, la concessione cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta di parte, salvo che il Comune concedente ne proroghi il termine per il tempo necessario alla conclusione della procedura per il nuovo affidamento del servizio, nel caso in cui alla scadenza della concessione la stessa non fosse terminata. In tal caso, la concessionaria è tenuta a proseguire nell'erogazione dei servizi oggetto del contratto per il tempo della proroga, alle medesime condizioni ed allo stesso prezzo convenuti.

8. DOCUMENTI IN VISIONE

La documentazione tecnica a corredo della presente lettera d'invito è costituita, per entrambi i lotti, da:

- [Capitolato di servizio e allegato disciplinare tecnico](#);
- [Planimetrie delle aree sportive](#);
- [Piano economico finanziario propedeutico all'affidamento della concessione](#);
- [Tariffe d'uso degli impianti sportivi per l'anno 2023](#);
- [Progetto di servizio](#).

La documentazione tecnica, così come la lettera d'invito, il presente Disciplinare ed i relativi allegati, saranno trasmessi tramite la piattaforma SATER.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio [dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s. m. e i.](#), [determinato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo](#), quest'ultimo valutato al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'aggiudicatario nell'esecuzione della concessione oggetto del contratto, sarà vincolato a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta.

I documenti che devono essere prodotti dall'offerente sono dettagliatamente indicati al successivo par. 13 e nel documento "Progetto di Servizio" redatto dal RUP dell'Ente esecutore del contratto.

10. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

10.1 Presentazione della documentazione

La redazione e presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata tramite SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere inserita su SATER entro e non oltre **il termine perentorio delle ore 18:00** del giorno **19/07/2023**.

L'Unione Bassa Est Parmense è esonerata da qualunque responsabilità per le eventuali anomalie di funzionamento della piattaforma elettronica SATER.

10.2 Contenuti e forma del plico

L'offerta è costituita da 3 (tre) buste telematiche:

- 1- la busta documentazione amministrativa;
- 2- la busta offerta tecnica;
- 3- la busta offerta economica.

10.3 Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE e altri operatori

Si precisa che le prescrizioni che seguono nel presente disciplinare riferiti ai raggruppamenti temporanei di concorrenti (o alla riunioni temporanee di imprese) di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 es.m.i., devono essere indifferentemente ritenuti validi ed applicabili anche ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile, alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e ai GEIE, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

11. REQUISITI

11.1 Requisiti soggettivi

Saranno ammessi alla gara:

- 1) Gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
 - d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- 2) Gli operatori economici, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- 3) Le cooperative sociali di cui alla Sez. B dell'albo regionale delle Cooperative Sociali ex legge 08.10.1991, n. 381;

- 4) Le società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I. (ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 136/2004, convertito, con modificazioni, nella L. n. 186/2004) o costituite in forma di associazioni di promozione sociale (iscritte nei Registri delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 4 della L.R. n. 34/2002);
- 5) Le federazioni sportive nazionali, le associazioni di discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.;
- 6) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti 3), 4) e 5), i quali abbiano conferito - o si impegnano a conferire, prima della stipulazione del contratto - mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto compatibili; si applicano, inoltre, le condizioni previste nella presente lettera d'invito alla gara informale;
- 7) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti in forma mista da operatori economici di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) e soggetti di cui ai punti 3), 4) e 5), i quali abbiano conferito - o si impegnano a conferire, prima della stipulazione del contratto - mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto compatibili; si applicano, inoltre, le condizioni previste nella presente lettera d'invito.

E' fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art. 48, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, in più di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 Codice Civile od in più di un GEIE. Qualora tale situazione si verifichi si procederà all'esclusione della gara di tutti i raggruppamenti di consorzi o GEIE interessati.

E' altresì fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara singolarmente e allo stesso tempo quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 codice civile o di un GEIE; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e del raggruppamento o consorzio o GEIE al quale l'impresa partecipa.

Alla gara non sarà ammessa la compresenza di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legali rappresentanti. Qualora tale situazione accada, si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovino in dette condizioni.

Per la partecipazione alla presente gara dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti costituiti e costituendi si osservano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.e all'art. 92 del DPR 207/2010; inoltre, quanto alla documentazione ed alle dichiarazioni da produrre, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e più in generale alle condizioni ed ai requisiti di partecipazioni, si applicano le prescrizioni contenute nel presente par. 13 del disciplinare.

Per i consorzi stabili si applicano le prescrizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 94 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve essere indicato per quali consorziati il consorzio concorre e, relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione delle prestazioni non possono essere diversi da quelli indicati.

Anche i consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dichiarano di concorrere, devono possedere a pena di esclusione i requisiti generali per la partecipazione alle gara di appalto di cui al primo punto del presente paragrafo e produrre, in sede di offerta, le dichiarazioni di cui al par. 13 del presente disciplinare nell'ambito dei documenti da inserire nella Busta amministrativa.

Ai soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (*GEIE*) di cui al D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, si applicano le disposizioni e le prescrizioni vevoli per le riunioni d'imprese.

11.2 Requisiti di ordine generale necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto

Per essere ammessi alla gara, gli operatori economici partecipanti, alla data di pubblicazione della lettera di invito, non devono incorrere in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall'art. 80

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di ogni altra condizione di interdizione per partecipare alle gare per l'affidamento di appalti pubblici e concessioni. In particolare l'art. 80 del Codice, nel testo vigente, testualmente recita ai primi 5 commi:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°

giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del codice;
 - b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
 - c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del codice non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Valgono le ulteriori disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per essere ammessi alla gara, gli operatori economici partecipanti, alla data della lettera di invito, non devono, inoltre, incorrere in alcuna delle ulteriori cause di esclusione previste da specifiche disposizioni normative, dichiarando:

- 1) che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (*se si tratta di impresa individuale*); dei soci o del direttore tecnico (*se si tratta di società in nome collettivo*), dei soci accomandatari o del direttore tecnico (*se si tratta di società in accomandita semplice*); dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, *se si tratta di altro tipo di società o consorzio*, incluso il dichiarante, non è in corso alcuna delle cause ostative di cui all'art. 32-quater del C.P. né in altra situazione di impedimento all'affidamento di contratti pubblici;
- 2) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 17 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, oppure di essersi avvalso dei piani di individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 17 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e che il periodo di emersione si è concluso;
- 3) di non essere incorso nei due anni precedenti alla data della presente lettera d'invito nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" per avere posto in essere gravi atti o comportamenti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ai sensi dell'articolo 43 dello stesso d.lgs.;
- 4) di non essere incorso nei due anni precedenti alla data della presente lettera d'invito nei provvedimenti previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246*", per avere posto in essere gravi atti, patti o comportamenti discriminatori che abbiano prodotto un effetto pregiudizievole nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori in ragione del loro sesso, ai sensi degli articoli 25 e 26 dello stesso d.lgs.;
- 5) di non essere incorso nell'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii. oppure l'estensione, negli ultimi 5 anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure irrogate nei confronti di un convivente;
- 6) l'assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla presente procedura di affidamento;
- 7) l'assenza di provvedimenti interdittivi di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In riferimento alla verifica sulla regolarità contributiva di cui al sopra citato punto 4., ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, del legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva, gli operatori economici dovranno indicare le proprie posizioni I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile/Edilcassa oppure, se non tenuti all'iscrizione alla Cassa Edile, il diverso tipo di contratto applicato.

Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

11.3 Requisiti di ordine speciale: idoneità professionale (vedi parte IV, lett. A DGUE)

Ai fini della qualificazione per **entrambi i lotti**, per essere ammessi alla presente procedura, gli operatori economici partecipanti, alla data di pubblicazione della lettera di invito ed alla data di presentazione dell'offerta, devono essere iscritti in uno dei registri di cui all'art 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., e precisamente:

- a) (se trattasi di soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, e s.m.) nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente, indicando il numero e la data di iscrizione, l'oggetto sociale, le generalità complete del titolare o del direttore tecnico - se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico - se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico - se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci - se si tratta di altro tipo di società;
- b) (inoltre, se trattasi di società cooperative o di consorzi di cooperative) nell'apposito albo nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, indicando il numero e la data di iscrizione;
- c) (inoltre, se trattasi di cooperative sociali) alla Sez. B dell'albo regionale delle cooperative sociali ex legge 08.10.1991, n. 381, indicando il numero e la data di iscrizione;
- d) (se trattasi di società ed associazioni sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 90, comma 17, della legge n. 289 del 2002) nell'apposito registro nazionale tenuto dal C.O.N.I., indicando il numero e la data di iscrizione e le generalità del/i legale/i rappresentante/i;
- e) (se trattasi di società ed associazioni sportive dilettantistiche costituite in forma di associazione di promozione sociale) nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 34/2002, indicando il numero e la data di iscrizione, le generalità complete del/i legale/i rappresentante/i e le proprie finalità, conformi a quelle di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), della stessa legge regionale;
- f) (se trattasi di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva) nell'elenco degli operatori riconosciuti dal C.O.N.I., indicando il numero e la data di riconoscimento e le generalità del/i legale/i rappresentante/i.

11.4 Requisiti di ordine speciale: requisiti economico-finanziari

Possono presentare domanda gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) *ai fini della qualificazione per il lotto 1 – Sorbolo:*
 - l'ammontare del fatturato minimo totale negli ultimi tre esercizi anteriori quello di pubblicazione del presente avviso (correnti negli anni dal 2020 al 2022), non inferiore ad euro **150.000,00** al netto dell'I.V.A. (se prevista);
 - l'ammontare del fatturato minimo nel settore sportivo negli ultimi tre esercizi anteriori quello di pubblicazione del presente avviso (correnti negli anni dal 2020 al 2022), non inferiore ad euro **120.000,00** al netto dell'I.V.A. (se prevista);
- b) *ai fini della qualificazione per il lotto 2 – Casale:*
 - l'ammontare del fatturato minimo totale negli ultimi tre esercizi anteriori quello di pubblicazione del presente avviso (correnti negli anni dal 2020 al 2022), non inferiore ad euro **30.000,00** al netto dell'I.V.A. (se prevista);
 - l'ammontare del fatturato minimo nel settore sportivo negli ultimi tre esercizi anteriori quello di pubblicazione del presente avviso (correnti negli anni dal 2020 al 2022), non inferiore ad euro **25.000,00** al netto dell'I.V.A. (se prevista);

L'ammontare dei servizi anzidetti deve essere desunto:

- dalle dichiarazioni annuali i.v.a. (se trattasi di imprese individuali, di società di persone, di consorzi di cooperative, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili);
- dai bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relative note integrative e di deposito (se trattasi di società di capitali);
- dai bilanci (se trattasi di associazioni di promozione sociale o di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva, cooperative sociali).

La concedente si riserva di verificare il possesso, in capo ai concorrenti, del requisito di cui sopra, mediante l'acquisizione di copia dei documenti contabili anzidetti, pena l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione o dalla concessione, nel termine all'uopo impartito.

Il concorrente, se richiestogli, dovrà accompagnare le copie dei documenti contabili, dichiarate conformi all'originale:

- a) con l'indicazione della/e specifica/che sezione/i dei predetti documenti dalla/e quale/i siano stati attinti i dati relativi all'importo dei servizi resi nel settore sportivo, congruo rispetto a quello oggetto della dichiarazione sostitutiva;
- b) qualora la sezione sub a) non riporti tale ripartizione dei servizi resi, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, formulata dal collegio dei Sindaci o (se il concorrente non ne sia dotata) dal titolare o dal legale rappresentante, che ripartisca la cifra relativa ai servizi complessivamente resi tra le varie attività svolte dal concorrente, con specifica indicazione dell'ammontare dei servizi sportivi.

I documenti dovranno essere presentati su richiesta della stazione appaltante, per le verifiche previste dalle norme vigenti. In ogni caso il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara dovrà presentare la documentazione comprovante i requisiti dichiarati.

11.5 Requisiti di ordine speciale: requisiti tecnico-professionali

Possono presentare domanda gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

a) *ai fini della qualificazione per il lotto 1 – Sorbolo:*

- l'importo dei servizi attinenti alla gestione di impianti sportivi, prestati negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del presente avviso, non inferiore ad euro **100.000,00** al netto dell'I.V.A. (se prevista), calcolati in base agli importi dei proventi comunque ritratti dalla prestazione dei servizi medesimi;

b) *ai fini della qualificazione per il lotto 2 – Casale:*

- l'importo dei servizi attinenti alla gestione di impianti sportivi, prestati negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del presente avviso, non inferiore ad euro **20.000,00** al netto dell'I.V.A. (se prevista), calcolati in base agli importi dei proventi comunque ritratti dalla prestazione dei servizi medesimi;

L'ammontare dei proventi ottenuti dai servizi anzidetti deve essere desunto:

1. *(in caso di servizi prestati in forza di contratti d'appalto, di subappalto, di convenzioni o di altri atti, comunque denominati, che prevedano, quale controprestazione a favore del prestatore di servizi, unicamente il pagamento - a carico dell'ente o dal soggetto privato affidante - di una somma di denaro, a qualunque titolo fosse dovuta):* dai corrispettivi a tale titolo percepiti (al netto dell'i.v.a. se prevista), risultanti da certificazioni rese dall'ente o da dichiarazioni rese dal soggetto privato, nonché, in caso di subappalti, da dichiarazione resa dall'appaltatore;
2. *(in caso di servizi prestati in forza di concessioni, convenzioni o altri atti – comunque denominati – che prevedano che il prestatore di servizi, oltre all'eventuale pagamento di una somma di denaro a carico dell'ente o dal soggetto privato affidante, sia remunerato con i proventi riscossi nei confronti degli utenti del servizio)* dal totale degli importi percepiti (al netto dell'i.v.a. se prevista), risultanti:
 - 2.1 *(quanto alla somma di denaro pagata quale prezzo dall'ente o dal privato affidante)* da certificazioni o da dichiarazioni rilasciate dal medesimo ente o soggetto privato affidante, attestanti altresì la regolare esecuzione del servizio;
 - 2.2 *(quanto ai proventi derivanti dall'incasso delle tariffe, da sponsorizzazioni, da gestione di bar, sale, ecc. connessi alla gestione del servizio)* da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dallo stesso soggetto che si candida a partecipare alla gara;
3. *(in caso di servizi, prestati in proprio, direttamente nei confronti degli utenti)* dal totale degli importi riscossi (al netto dell'i.v.a. se dovuta), risultanti da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dallo stesso soggetto che si candida a partecipare alla gara.

Nelle dichiarazioni e certificazioni dovranno essere indicate anche le date ed i destinatari, pubblici o privati, dei servizi resi.

I documenti dovranno essere presentati su richiesta della concedente. In ogni caso il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara dovrà presentare la documentazione comprovante i requisiti dichiarati. L'importo e la tipologia dei servizi oggetto della certificazione o della dichiarazione dovranno essere desunti, in caso di servizi prestati su committenza, dal relativo contratto e/o dalle relative fatture o note di spesa.

Qualora i servizi fossero prestati in proprio, e comunque in ogni caso in cui fossero oggetto di dichiarazione sostitutiva, il relativo importo dovrà corrispondere al valore complessivo degli idonei documenti fiscali emessi, nel periodo di riferimento, per le prestazioni erogate, oppure al totale delle quote associative versate, nel medesimo periodo, dagli utenti del servizio.

I soggetti partecipanti, se non in possesso dei requisiti riferiti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, potranno servirsi dei requisiti di altro soggetto idoneo, mediante l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i..

11.6 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto devono essere posseduti:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. La capogruppo deve possedere il requisito nella misura minima del 40%.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Le quote di esecuzione sono liberamente definite dal raggruppamento.

11.7 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

11.8 Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale

La Stazione appaltante, inoltre, acquisisce d'ufficio, come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Centrale Unica di Committenza può procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE e la consultazione della Banca dati nazionale unica antimafia (BDNA).

In ottemperanza all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del Codice.

12. SUB-CONCESSIONE

E' vietata ogni forma di sub-concessione, totale o parziale, di diritto o di fatto, del servizio oggetto del presente capitolato o della gestione ad esso relativa, pena la decadenza dalla concessione e la susseguente nullità del contratto.

Con riferimento al Lotto 1, non costituisce sub-concessione vietata ai sensi del precedente paragrafo il trasferimento a terzi della gestione dell'esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande ubicato all'interno del centro sportivo di Via IV Novembre, purché regolarmente autorizzato secondo le peculiari clausole contenute nel capitolato di servizio.

Il concessionario può affidare a terzi - ivi compreso il gestore dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui sopra - muniti dei requisiti abilitativi, di capacità e di qualificazione eventualmente prescritti dalle norme vigenti in materia, lo svolgimento di specifiche prestazioni, commessegli dal capitolato di servizio, che non comportino la traslazione della gestione del servizio né il trasferimento del godimento e dell'uso degli impianti, fatta eccezione per quanto sopra disposto.

Rientrano nelle prestazioni affidabili dal concessionario a terzi, a mente del precedente comma, quelle inerenti:

- a) la prestazione del servizio di prenotazione degli impianti, di biglietteria e di riscossione delle relative tariffe, ferma restando l'intestazione dei titoli d'uso in capo al concessionario e la sua responsabilità della gestione;
- b) la custodia, la vigilanza e la sorveglianza degli impianti sportivi, ivi comprese la loro apertura o chiusura;
- c) l'esecuzione di operazioni e prestazioni manutentive e di pulizia.

L'elencazione di cui al comma precedente è meramente esemplificativa delle ipotesi di affidamento a terzi, che sono comunque consentite nei limiti ed alle condizioni di cui al presente articolo.

13. DOCUMENTAZIONE

13.1 Contenuto della busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica amministrativa dovrà contenere i seguenti documenti:

- 1) **Istanza di ammissione alla gara** (All. A), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art 3, comma 4-quarter del d.l. 5/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art 3, comma 4-quarter del d.l. 5/2009 la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di un organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
- se trattasi di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero di consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i.); oppure se trattasi di consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i.), il concorrente deve indicare la denominazione, la sede legale e la ragione sociale dei consorziati per i quali intende concorrere;
 - gli operatori economici, inoltre, devono dichiarare di essere informati, in riferimento alla tutela della riservatezza dei dati personali, che:
 - i dati personali contenuti nell'offerta e nella documentazione annessavi verranno trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa dell'Unione, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
 - il trattamento dei dati potrà avvenire anche mediante strumenti automatizzati, e da parte di soggetti che gestiscano servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto all'ente, per conto e previa autorizzazione dello stesso;
 - la comunicazione e la diffusione dei dati personali saranno effettuate nei confronti dei soli soggetti autorizzati da norme di legge o di regolamento, o dei soggetti pubblici (esclusi gli enti pubblici economici) per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in quest'ultimo caso previa comunicazione al Garante;
 - l'offerente ha i diritti contemplati dagli artt. 11 e 12 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), da esercitare con le modalità ivi indicate;

2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) specifico (All. B), di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, messo a disposizione sul sito internet della CUC, in formato editabile, comprendente le informazioni aggiuntive riportate nei modelli di dichiarazione allegati (Modelli da 1 a 5).

Nel caso in cui il concorrente utilizzasse il modello base di DGUE ministeriale, dovrà integrare lo stesso con le informazioni mancanti, allegando le dichiarazioni rese sui modelli (Modelli da 1 a 5) messi a disposizione della CUC.

Si precisa che:

- *nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva²*, il DGUE deve essere presentato:
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

² Consorzi ordinari di concorrenti; aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE.

- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito.

Il DGUE è strutturato come di seguito specificato nel dettaglio:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

In caso di mancato ricorso al DGUE fornito dalla CUC, l'operatore economico dovrà integrare lo stesso con le informazioni riportate nel modello messo a disposizione della CUC, nella parte I.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

In caso di mancato ricorso al DGUE fornito dalla CUC, l'operatore economico dovrà integrare lo stesso con le informazioni riportate nel modello messo a disposizione della CUC, nella sezione parte II lett. a).

Il DGUE messo a disposizione dalla CUC, in questa sezione, contiene le dichiarazioni riguardanti i raggruppamenti temporanei di imprese.

Parte II – Avvalimento – sub. C

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C: il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Parte II – Subconcessione – sub. D

In caso di ricorso alla sub concessione si richiede la compilazione della sezione D: il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrervi, indica l'elenco delle prestazioni che intende affidare a terzi.

Il DGUE messo a disposizione dalla CUC contiene le dichiarazioni di cui ai punti precedenti nella parte II sub D).

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalle Sez. A-B-C-D.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica.

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

Questa parte non deve essere compilata.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste dal presente disciplinare e non comprese nelle precedenti parti del DGUE messo a disposizione dalla CUC mediante la compilazione delle parti pertinenti. *In caso di mancato ricorso al DGUE fornito dalla CUC, l'operatore economico dovrà integrare lo stesso con le informazioni riportate nel modello messo a disposizione della CUC, nella sezione sopra indicata.*

Si raccomanda di utilizzare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in quanto il modello, nella modalità digitale, disponibile alla pagina web <https://ec.europa.eu/tools/espd>, o disponibile su una qualsiasi altra piattaforma telematica, e il modello, in forma cartacea, di cui all'allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato alla Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016, sono largamente incompleti e non prevedono diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana impone come indispensabili.

- Copia della ricevuta di versamento della contribuzione** di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi della delibera ANAC vigente, indicando il codice fiscale del contribuente e il Codice CIG dell'intervento. L'importo da versare per la partecipazione al Lotto 1 (CIG 99338421C0) è pari ad **€ 18,00** (euro diciotto/00). Ai fini della partecipazione al Lotto 2 non è previsto alcun contributo;
- Passo, debitamente firmato, rilasciato dal sistema AVCPass** all'Operatore Economico invitato, registratosi al servizio accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizio ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute. Nel caso di imprese che si sono impegnate a costituire un

raggruppamento temporaneo di imprese in caso di aggiudicazione, il documento dovrà essere unico per il raggruppamento

In caso di mancato utilizzo del DGUE specifico messo a disposizione dalla CUC (Allegato B), dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) generico**, di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, messo a disposizione sul sito internet della CUC, in formato editabile, non comprendente tutte le informazioni aggiuntive riportate nei modelli di dichiarazione allegati (Modelli da 1 a 5). Valgono anche qui le disposizioni testé esposte nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda;
- **Dichiarazione relativa all'assenza di cause di esclusione ex articolo 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o previste dall'ordinamento (Mod. 1)**, resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000 dal legale rappresentante dell'offerente (firmatario/sottoscrittore dell'offerta da parte del soggetto concorrente³), oppure dal legale rappresentante dell'impresa consorziata indicata dal consorzio come esecutrice della prestazione, oppure dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, nel caso di avvalimento, munito dei poteri necessari ad impegnare l'impresa per tutti gli atti e gli effetti giuridici derivanti dalla lettera di invito, corredata da copia del documento di identità del dichiarante, attestante:
 - a. l'assenza di cause di esclusione personali ex art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.⁴, e di cause di esclusione riferite all'azienda ex art. 80, commi 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'elencazione specifica;
 - b. l'assenza di cause ostative di cui all'art. 32-quater del C.P. o di altra situazione di impedimento all'affidamento di contratti pubblici;
 - c. di essere in regola con le norme di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 17 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni (piani individuali di emersione);
 - d. di non essere incorso nei due anni precedenti alla data della presente lettera d'invito nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*";
 - e. di non essere incorso nei due anni precedenti alla data della presente lettera d'invito nei provvedimenti previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246*";
 - f. l'assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla presente procedura di affidamento;
 - g. l'assenza di provvedimenti interdittivi di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Si precisa che le imprese consorziate indicate dal consorzio come esecutrici della prestazione, nonché le imprese ausiliarie, nel caso di avvalimento, dovranno presentare a loro volta una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e l'assenza delle ulteriori cause di esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto di cui ai punti da a) a g);

- **Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione (Mod. 2)** resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000 dal legale rappresentante dell'offerente (firmatario/sottoscrittore dell'offerta da parte del soggetto concorrente⁵, con la quale attesta:
 - il possesso dei requisiti di idoneità professionale;
 - il possesso dei requisiti di qualificazione relativi alla capacità economica e finanziaria;
 - il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito di qualificazione / capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dovrà far capo all'intero raggruppamento e pertanto, potrà essere eventualmente posseduto pro-quota dalle imprese appartenenti al raggruppamento.

³ Mandante e mandatario per i R.T.C. e soggetti assimilabili.

⁴ Ai sensi del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Nell'ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese concorrenti, l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

⁵ Mandante e mandatario per i R.T.C. e soggetti assimilabili.

- **Attestazione di accettazione delle clausole della lettera d'invito e del disciplinare di gara e dichiarazioni in merito alla subconcessione (ex art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.) e in merito alle posizioni contributive (Mod. 3)** resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000 dal legale rappresentante dell'offerente (firmatario/sottoscrittore dell'offerta da parte del soggetto concorrente⁶);
- **Attestazione per la presentazione dell'offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o soggetti assimilabili costituiti o non costituiti (Mod. 4 e 4 bis)** resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000 dai legali rappresentanti dei soggetti componenti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti da costituire o già costituiti;
- **Dichiarazioni per l'avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, ai sensi dell'art. 89, commi 1 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i (Modd. 5)** rese ai sensi del D.P.R. n 445/2000 dal legale rappresentante dell'offerente (Mod. 5-I) e dal legale rappresentante del soggetto ausiliario (Mod. 5-II e 5-III).

13.2 Contenuto della busta OFFERTA TECNICA (per ogni Lotto)

Nella busta essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, il progetto di gestione, la descrizione delle caratteristiche della società (o delle società in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti), la specifica delle professionalità del personale da impiegare.

Tale documentazione dovrà essere accompagnata da un foglio di accompagnamento sottoscritto digitalmente:

- dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o consorzio;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituito, dal solo rappresentante dell'impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata nei documenti allegati all'offerta.
- da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegato, in originale o in copia autenticata, l'atto di procura in cui sia fatto espresso riferimento alla presente gara;

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante nominato ad hoc, l'atto di procura dovrà far riferimento alla presente gara e dovrà essere allegato a pena di esclusione alla documentazione.

Dalla documentazione contenuta nell'offerta tecnica deve essere possibile ricavare tutti gli elementi utili ai fini della sua valutazione, sulla base dei criteri di aggiudicazione indicati nel presente disciplinare di gara e nell'allegato "Progetto di Servizio" redatto dal RUP dell'Ente esecutore del contratto.

Il progetto di gestione dovrà trovare riscontro nel Piano Economico Finanziario (PEF) predisposto dal concorrente e dovrà dare indicazione circa la consistenza dell'impegno futuro nella promozione sportiva.

Il progetto di gestione dovrà prevedere anche lo schema di piano di manutenzione degli impianti, da utilizzare per la redazione del vero e proprio piano di manutenzione di cui all'allegato capitolato di servizio, in caso di aggiudicazione della concessione. Esso dovrà contenere altresì la metodologia che si intende seguire per il miglioramento dei servizi da offrire.

13.3 Contenuto della busta OFFERTA ECONOMICA (per ogni Lotto)

Nella busta dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione relativa all'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi preferibilmente in conformità ai modelli allegati (All. C e C-bis), che prende atto dei costi per la sicurezza e della manodopera predeterminati dalla S.A. e indicante:
 - a. l'importo dei costi interni per la sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 3, quinto periodo, del D.Lgs. 81/2008 (Consiglio di Stato, sentenza Adunanza Plenaria 20 Marzo 2015, n. 3);
 - b. l'importo dei propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
 - c. il ribasso percentuale applicato sul prezzo posto a base di gara;
- 2) il Piano Economico-Finanziario (PEF) della concessione, indicante chiaramente, tra l'altro, il prezzo proposto (prezzo/corrispettivo annuo dovuto dalla concedente alla concessionaria) e le modalità di

⁶ Mandante e mandatario per i R.T.C. e soggetti assimilabili.

aggiornamento dello stesso, nei limiti massimi indicati nel capitolato di servizio. Esso dovrà inoltre indicare esplicitamente le singole voci della gestione e dovrà trovare riscontro nel “Progetto di gestione”.

Sono ammesse solo offerte in ribasso; le offerte in aumento saranno escluse.

In caso di discordanza tra l'importo indicato e quello derivante dal ribasso, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'amministrazione.

Sia l'importo offerto sia il ribasso dovranno essere indicati sia in numeri sia in lettere. In caso di discordanza tra i due valori, sarà ritenuto valido quello indicato in lettere.

Il ribasso percentuale applicato dovrà essere indicato con un numero massimo di cifre decimali pari a due numeri dopo la virgola.

La Dichiarazione relativa all'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o da suo procuratore e non potrà presentare correzioni di sorta che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura. In caso di raggruppamento costituendo, la documentazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

A pena di esclusione dalla gara tutta la documentazione amministrativa e tutti i documenti dell'offerta tecnica non devono contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione e considerazione di carattere economico.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del lavoro ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La valutazione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica sarà effettuata da una commissione giudicatrice - nominata appositamente dall'Unione Bassa Est Parmense, competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. - sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi appresso indicati applicando, secondo le specificazioni contenute nel disciplinare di gara e l'allegato "Progetto di servizio", il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al D.P.R. n. 207/2010 ed attenendosi alle Linee Guida n. 2 dell'ANAC.

I criteri di valutazione ed i relativi pesi proposti per entrambi i Lotti sono elencati nella sottostante tabella:

| OFFERTA TECNICA | | | Pesi | Tot |
|-----------------|---|---|------------------------------------|-----------|
| I | Progetto di gestione | | | 55 |
| | I.a | Miglioramento del servizio mediante organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva da parte dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani | 15 | |
| | I.b | Valorizzazione della potenzialità degli impianti mediante la promozione di attività ricreative e sociali | 15 | |
| | I.c | Potenziamento e riqualificazione funzionale delle strutture | 10 | |
| | I.d | Controllo e presidio dei centri sportivi ai fini della sicurezza e del soddisfacimento delle esigenze degli utenti | 10 | |
| | I.e | Innovazione nella gestione | 5 | |
| II | Prerogative della società | | | 10 |
| | II.a | Esperienza nella gestione di impianti sportivi | 6 | |
| | II.b | Esperienza nella promozione dell'attività sportiva | 3 | |
| | II.c | Radicalamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto (Da definire da parte della commissione prima dell'apertura delle offerte) | 1 | |
| III | Professionalità del personale da impiegare | | | 15 |
| | III.a | Qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori | 8 | |
| | III.b | Esperienza degli operatori nel settore | 7 | |
| | | | Totale pesi offerta tecnica | 80 |

| OFFERTA ECONOMICA | | | | |
|-------------------|------------|---|--------------------------------------|------------|
| IV | PEF | | | 20 |
| | IV.a | Ribasso percentuale sul canone di concessione | 20 | |
| | | | Totale pesi offerta economica | 20 |
| | | | PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO | 100 |

1) Ai fini dell'applicazione del metodo di cui al punto II) dell'allegato P del D.P.R. n. 207/2010, per l'individuazione dei coefficienti da utilizzare per il calcolo dei punteggi da attribuire ai singoli elementi oggetti di valutazione si opererà come segue:

- a) Nel caso di elementi quantitativi: interpolazione lineare tra il valore a base di gara ed il valore migliore dell'elemento di valutazione;
- b) Nel caso di elementi qualitativi: media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente nell'intervallo tra 0 e 1 dai componenti della Commissione di gara;

c) Per l'elemento prezzo (corrispettivo da corrispondere al concessionario), riferito al ribasso percentuale (R) rispetto all'importo posto a base di gara, la formula per il calcolo dei coefficienti si semplifica nella seguente: $V_i = R_i / R_{max}$.

2) Prima di procedere alla valutazione della documentazione economica, poiché “non rientra tra le attività di asseverazione la verifica di correttezza dei dati utilizzati nel Piano Economico-Finanziario” (Det. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 14/01/2009 n. 1 - § 3.14), la Commissione opererà una prima valutazione di attendibilità e congruità dei dati di input: qualora questi risultassero manifestamente e complessivamente non congrui con i valori di mercato, il concorrente sarà l'escluso dalla gara.

3) In riferimento agli elementi “Progetto di gestione” e “Professionalità del personale da impiegare” dell'OFFERTA TECNICA, viene predeterminata una soglia minima qualitativa – calcolata sulla base dei punteggi ricavati dai coefficienti non “normalizzati” - pari, rispettivamente, a **35** e a **8 punti**: qualora tale soglia non venga raggiunta, non si procederà alla valutazione degli altri elementi dell'offerta e si considererà escluso il concorrente dalla gara.

4) verificato il superamento delle soglie di cui al punto precedente, ai fini dell'attribuzione dei punteggi definitivi e della stesura della graduatoria, sarà operata, per i criteri qualitativi, la riparametrazione a 1 (normalizzazione) del coefficiente più alto, in base alla normativa vigente.

Nel caso di offerte che presentino un punteggio pari ad almeno 4/5 del punteggio massimo nella valutazione della offerta tecnica e 4/5 del punteggio massimo previsto per la valutazione dell'offerta economica, secondo quanto disposto dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si opererà secondo quanto previsto all'art. 97, comma 4 e successivi, del medesimo D.Lgs..

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e meritevole di accoglimento da parte della Commissione in base ai criteri sopra indicati; in tal caso la commissione si riserva di richiedere le opportune giustificazioni sulla congruità dell'offerta.

In caso di parità, si provvederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

16. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

Ai fini dell'applicazione del metodo aggregativo - compensatore, per l'individuazione dei coefficienti da utilizzare per il calcolo dei punteggi da attribuire ai singoli elementi oggetti di valutazione si opererà come segue.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore (sistema dei coefficienti da 0 ad 1 assegnato discrezionalmente da ciascun commissario).

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....
 P_n = peso criterio di valutazione n .

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari se presenti, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Prima riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Seconda riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l’offerta tecnica e quella economica, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

In caso di discordanza tra le indicazioni numeriche generate dalla Piattaforma telematica SATER, rispetto a quelle messe a disposizione dalla Stazione appaltante, prevalgono senza riserve i valori e le indicazioni di quest’ultima. Ai fini dei calcoli per l’attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma e verbalizzati allo scopo. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma.

In caso di discordanza tra le indicazioni numeriche generate dalla Piattaforma telematica SATER, rispetto a quelle messe a disposizione dalla Stazione appaltante, prevalgono senza riserve i valori e le indicazioni di quest’ultima. Ai fini dei calcoli per l’attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma e verbalizzati allo scopo. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma.

17. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la “Formula con interpolazione lineare”:

$$C_i = Ra/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti compreso il piano finanziario ed è autorizzata a lavorare anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno **20/07/2023** alle ore **09:00**.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma e attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il seggio di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In seduta pubblica, la commissione di gara procede all'apertura dell'offerta tecnica per verificarne la regolarità formale e, in una o più sedute riservate, all'esame e alla valutazione delle offerte medesime per l'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicati negli atti di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi e rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche ed alla valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà nei modi e forme di cui di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. A tale fine si precisa che:

- la procedura sarà svolta attraverso le funzionalità della piattaforma SATER;

- l'offerta migliorativa verrà richiesta a tutti i concorrenti in posizione di parità;
- l'offerta in rilancio dovrà essere formulata con non oltre 10 cifre decimali.
- non verranno effettuati arrotondamenti.
- in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico.

Sono resi visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, viene redatta la graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In presenza di offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il seggio di gara sospende la seduta e richiede al RUP l'attivazione della verifica dell'anomalia.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa e, qualora risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP ha facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse; a tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro ed esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP procede altresì a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Centrale Unica di Committenza invia al RUP dell'amministrazione competente la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata, non autenticata. Il contratto non verrà stipulato prima di trentacinque giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i.. Il termine sospensivo minimo di trentacinque giorni non troverà applicazione nel caso in cui sia presentata o ammessa una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni della lettera di invito ovvero queste siano state respinte con pronuncia definitiva dell'Autorità Giudiziaria competente.

La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, a seguito della verifica, da parte della concedente, del possesso, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale, professionali e di capacità previsti dal presente invito, dall'avviso di selezione e dalle norme vigenti.

Tutte le spese alle quali darà luogo il contratto e quelle ad esso inerenti e conseguenti, per imposte, tasse – ivi compresa l'imposta di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro - cedono a carico del concessionario, che vi si obbliga.

La scrittura privata, non autenticata, concernendo prestazioni soggette ad iva, sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del dpr 26.04.1986, n. 131 e dell'art. 1, lett. b) – parte seconda - della relativa tariffa. In sede di registrazione, sarà soggetta ad imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, comma 1, dello stesso DPR 26.04.1986, n. 131.

24. GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto di concessione, dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una garanzia per la regolare esecuzione del contratto pari al 10% del valore complessivo della concessione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, aumentata di tanti punti percentuali quanti siano quelli eccedenti il 10 per cento - in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento , e di due punti percentuali per ogni punto - in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 20 per cento .

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Unione.

La garanzia per l'esecuzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte attraverso il capitolato di servizio e sarà svincolata, con atto espresso, decorso un anno dalla scadenza della concessione, verificato il regolare compimento delle prestazioni convenute.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra costituirà grave inadempimento contrattuale e determinerà la revoca dell'affidamento da parte della concedente, che aggiudicherà la concessione alla concorrente che segue nella graduatoria.

25. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata, non autenticata. Il contratto non verrà stipulato prima di trentacinque giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i.. Il termine sospensivo minimo di trentacinque giorni non troverà applicazione nel caso in cui sia presentata o ammessa una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni della lettera di invito ovvero queste siano state respinte con pronuncia definitiva dell'Autorità Giudiziaria competente.

La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di **60** giorni dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, a seguito della verifica, da parte della concedente, del possesso, in capo

all'aggiudicatario, dei requisiti di ordine generale, professionali e di capacità previsti dal presente invito, dall'avviso di selezione e dalle norme vigenti.

Tutte le spese alle quali darà luogo il contratto e quelle ad esso inerenti e conseguenti, per imposte, tasse – ivi compresa l'imposta di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro - cedono a carico del concessionario, che vi si obbliga.

La scrittura privata, non autenticata, concernendo prestazioni soggette ad iva, sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del dpr 26.04.1986, n. 131 e dell'art. 1, lett. b) – parte seconda - della relativa tariffa. In sede di registrazione, sarà soggetta ad imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, comma 1, dello stesso DPR 26.04.1986, n. 131.

26. FALLIMENTO O RISOLUZIONE

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, la stazione appaltante si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.e s. m.i.

27. NORME E AVVERTENZE

Si avverte che:

- a) non saranno ammesse offerte in aumento;
- b) non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di gara; non sono altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente sottoscritte per conferma;
- c) ciascun concorrente non può presentare più di una offerta
- d) la trasmissione dell'offerta rimarrà ad esclusivo rischio del mittente;
- e) ai sensi della vigente normativa in materia, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni non debbono più essere prodotte in bollo e non è più richiesta l'autentica della firma del dichiarante;
- f) nella formulazione dell'offerta dovranno essere tenute presenti le seguenti condizioni, alle quali l'impresa aggiudicataria dovrà sottostare:
 - nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto l'impresa si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
 - l'impresa è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette, anche da parte di eventuali sub-appaltatori nei riguardi dei loro rispettivi dipendenti. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;
 - in caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata. Procederà in tal caso ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni.

L'ufficio provvederà a comunicare il risultato della gara tramite la piattaforma SATER a tutte le imprese partecipanti ed a pubblicare sul profilo di committente apposito avviso di post-informazione.

28. AVVALIMENTO

Per quanto riguarda l'avvalimento si applica l'art. 89 del Codice dei contratti pubblici.

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico finanziario e dei requisiti di carattere tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro non oltre 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di avvalimento, dovranno essere prodotte:

- a) una dichiarazione del concorrente ausiliato ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (compresa nel DGUE specifico allegato, ovvero da rendere mediante il modello 5-I);
- b) una dichiarazione del soggetto ausiliario ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante quanto segue:
 - il possesso da parte di quest'ultimo dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. (mediante la compilazione della parte III del DGUE specifico, oppure da rendere mediante i modelli 5-II e 5-III);
 - l'obbligo verso l'offerente e verso l'amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (mediante la compilazione dell'apposita sezione del DGUE specifico, oppure da rendere mediante il modello 5-II);
 - che non partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle imprese che partecipano alla gara (mediante la compilazione dell'apposita sezione del DGUE specifico, oppure da rendere mediante il modello 5-II);
- c) contratto di avvalimento, sottoscritto dalle parti, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- d) Passoe certificati dal sistema FVOE all'offerente che intende far ricorso all'avvalimento e all'impresa ausiliaria.

Inoltre, in caso di soggetti ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- e) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

La documentazione di cui sopra dovrà essere inserita nella busta telematica contenente Documentazione amministrativa sulla piattaforma SATER.

29. ACCERTAMENTI

L'amministrazione effettuerà i controlli tramite il sistema FVOE e BDNA.

30. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'amministrazione aggiudicatrice – sezione Amministrazione Trasparente e allegato alla documentazione di gara.

31. ALTRE INFORMAZIONI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione tramite la piattaforma SATER senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il sistema di cauzioni, garanzie e assicurazioni che assiste la fase di stipulazione ed esecuzione del contratto è definito nel contratto oggetto di sottoscrizione;

La CUC si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione attraverso il sistema telematico SATER.

È esclusa la competenza arbitrale; ai sensi e per effetto dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D. Lgs. n.50/2016 e s. m. e i. e, per quanto in esso non espressamente previsto, dagli art. 22 e seguenti della legge n.241/1990 e successive modificazioni.

Il diritto di accesso è differito: in relazione all'elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; in relazione ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione; in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione

Si fa presente che laddove la richiesta di accesso (formale o informale) riguardi informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali o contenga dati sensibili e giudiziari, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la facoltà di attivare la procedura di notificazione al controinteressato ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 184/2006;

Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010, l'aggiudicatario assume, per sé e per i propri eventuali subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

32. CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione del contratto d'appalto trova applicazione l'art. 205 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i.; resta esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 dello stesso decreto legislativo 50/2016 e s. m. e i..

33. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nell'offerta e nella documentazione annessa verranno trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa dell'Unione, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Il trattamento dei dati potrà avvenire anche mediante strumenti automatizzati, e da parte di soggetti che gestiscano servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali

o di supporto all'ente, per conto e previa autorizzazione dello stesso. La comunicazione e la diffusione dei dati personali saranno effettuate nei confronti dei soli soggetti autorizzati da norme di legge o di regolamento, o dei soggetti pubblici (esclusi gli enti pubblici economici) per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in quest'ultimo caso previa comunicazione al Garante. L'offerente ha i diritti contemplati dagli artt. 11 e 12 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), da esercitare con le modalità ivi indicate.

Il conferimento dei dati personali richiesti dal presente bando ha natura obbligatoria rispetto all'esperimento della gara.

Allegati:

- Allegato A: Istanza di ammissione alla gara;
- Allegato B: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) specifico redatto dalla centrale unica di committenza;
- Allegato C: Offerta economica per operatori singoli o per R.T.C. e soggetti assimilabili (con idoneità plurisoggettiva) costituiti;
- Allegato C bis: Offerta economica per i soggetti R.T.C. e soggetti assimilabili (con idoneità plurisoggettiva) non costituiti;
- Modello 1: Dichiarazione attestante l'assenza di cause di esclusione ex articolo 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o previste dall'ordinamento;
- Modello 2: Dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione/capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Modello 3: Attestazione di accettazione delle clausole della lettera d'invito e del disciplinare di gara e dichiarazioni in merito alla sub concessione (ex art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e in merito alle posizioni contributive;
- Modello 4: Attestazione per la presentazione dell'offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o soggetti assimilabili costituiti;
- Modello 4 bis: Attestazione per la presentazione dell'offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o soggetti assimilabili non costituiti;
- Modelli 5: Dichiarazioni per l'avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, ai sensi dell'art. 89, commi 1 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;